



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, previsti dalla legge e dagli articoli 13 e 14 dello Statuto comunale, dal momento della proclamazione degli eletti.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La prima adunanza è convocata dal Consigliere anziano di cui all'art. 13 dello Statuto comunale e secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 5, della Legge 142/1990.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 3 - Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

Art. 4 - Costituzione dei gruppi

1. Ogni gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, il gruppo consiliare procede alla elezione del Capo-gruppo.

2. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

4. Il Sindaco comunica ad ogni gruppo la sede presso la quale può riunirsi.

Art. 5 - Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 4 è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o piu' Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonchè per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto comunale.

T I T O L O I I - COMPITI DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 6 - Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria, straordinaria e urgente a norma dell'articolo 10 dello Statuto comunale.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. Si riunisce, di norma, nel palazzo comunale o in una delle sedi di proprietà comunale, che dovrà essere precisamente indicata ai consiglieri, con l'avviso di convocazione.

Art. 7 - Convocazione

1. Alla convocazione dei consiglieri provvede il Sindaco a norma dell'art. 10 dello Statuto comunale, mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione. Nel caso di inadempienza, vi provvede, rispettivamente, l'assessore o il consigliere piu' anziano di età.

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario o dei familiari.

3. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio il giorno stesso dell'invio ai consiglieri.

4. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, salvo i casi previsti dall'art. 21, comma 1, lettere c) e d), dello Statuto comunale.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio valgono le norme previste dall'art. 21 dello Statuto comunale.

2. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Comunale.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita che ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati con formale votazione per alzata di mano.

Art. 11 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Come stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Comunale, le sedute sono pubbliche.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 12 - Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere ostacola, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta.

3. Qualora un consigliere provochi tumulti o disordini o si rende responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, il Sindaco può sospendere la seduta.

Art. 14 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio s'intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 15 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, salvo il caso di sedute segrete, è ammesso nella sala consiliare ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento di lavori.

Art. 16 - Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 17 - Durata degli interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere.
 - a) quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, Il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 18 - Questioni pregiudizionali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, salvo che esse non vengano respinte dal Consiglio a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di piu' questioni pregiudiziali o di piu' questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore, e per non piu' di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 19 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Qualora il Presidente neghi la sussistenza e l'intervento insista, decide il Consiglio comunale, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 20 - Udienze conoscitive

1. Anche in rapporto agli articoli 45, 46, 47 dello Statuto comunale, il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonchè i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 21 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 22 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 23 - Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti le nomine e i fatti riguardanti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. terminate le votazioni, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito.

4. Per le votazioni a scrutinio segreto, la proclamazione dell'esito è fatta dal Sindaco con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori.

5. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti

Art. 24 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 25 - Verbalizzazioni riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'articolo 10 e sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.

Art. 26 - Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 27 - Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 28 - Segretario - Incompatibilità

1. Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 21, comma 4, dello Statuto comunale, il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

2. In tal caso è sostituito da un componente del collegio, nominato dal Presidente.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 29 - Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, nonché i membri esterni delle commissioni consiliari consultive, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli Uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'articolo 45, comma secondo, lettere a), b) e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'articolo 45 citato.

Art. 30 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specificato fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta.

3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi quindici giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale della successiva seduta del Consiglio comunale.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 31 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore all'inizio della seduta del Consiglio. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 32 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite agli atti del Comune e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione.

Art. 33 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta immediatamente successiva, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 34 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta successiva alla presentazione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 35 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o piu' consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 36 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero di firmatari, la mozione è illustrata, all'occorenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 37 - Emendamenti delle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 38 - votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 39 - Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione su mozioni, su argomenti all'esame del Consiglio comunale o su particolari avvenimenti, possono essere presentati ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto o per presa di posizione del Consiglio Stesso.
2. Gli ordini del giorno sono messi in votazione per appello nominale.

TITOLO III - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 40 - Proposte di mozione di sfiducia costruttiva: Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono disciplinate dall'art. 37 della Legge 142/1990.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 41 - Cessazione e decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. La cessazione e la decadenza dei consiglieri è regolata dall'art. 13 dello Statuto Comunale.
2. Nel caso di motivi di ineleggibilità e di incompatibilità, le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 42 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 67 e 68 dello Statuto Comunale.

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 43 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal suo insediamento, istituisce, a mente dell'art. 11 commi 1 e 2 dello Statuto Comunale, le seguenti commissioni:
prima Assistenza, Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Attività ricreative e Sport;
seconda Urbanistica, Territorio, Ambiente, Ecologia, Attività produttive;
terza Finanza, Tributi, Bilancio, Affari Generali,

2. Le commissioni sono composte da numero cinque membri ciascuna.
3. Ogni gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero proporzionale alla sua consistenza consiliare, in rapporto al numero dei componenti le commissioni.
4. I consiglieri esprimono il loro voto in misura non superiore a tre.
5. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A pari voti risulta eletto il piu' anziano di età. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 44 - Competenze

1. A norma dell'art. 12, comma 1, dello Statuto comunale, alle commissioni consultive sono attribuite per l'esame preliminare degli atti del Consiglio Comunale, le seguenti materie:
 - la prima svolge l'esame ed esprime parere sulle materie di assistenza e sicurezza sociale, della cultura, della scuola e delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - la seconda svolge l'esame ed esprime parere sulle materie urbanistiche e territoriali, di tutela dei valori ambientali, ecologici ed architettonici e di sviluppo economico;
 - la terza svolge l'esame ed esprime parere sulle materie della finanza, tributi, del bilancio e degli affari generali;
2. Le commissioni presentano al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti loro sottoposti o comunque esaminati.

Art. 45 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un assessore allo scopo delegato.
2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separata votazione a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i piu' anziani di età.

Art. 46 - Convocazione

1. Il Presidente, che d'intesa con il Vice-Presidente, convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
 2. La convocazione della commissione può essere richiesta al Presidente da almeno numero tre commissari. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- Il Presidente provvede alla convocazione della commissione entro dieci giorni dalla richiesta, provvedendo, nel contempo, a prerdisporre la documentazione necessaria per l'esame delle materie in discussione.

3. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne assume le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere piu' anziano di età fra i presenti.

4. La convocazione e l'ordine del giorno, che devono essere fatti pervenire ai commissari almeno tre giorni prima della riunione, sono partecipati al Sindaco e all'assessore competente per materia.

5. Contestualmente all'invio ai commissari della convocazione dovrà essere data pubblica notizia mediante avviso da affiggere all'albo pretorio.

Art. 47 - Funzionamento - Decisioni.

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere dello stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari almeno alla metà piu' uno dei suoi componenti.

3. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.

Art. 48 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori.

1. Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni senza diritti di voto.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

3. Le commissioni possono, altresì, in rapporto agli argomenti in trattazione, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei titolari degli uffici comunali e dei responsabili degli enti o aziende dipendenti o collegate.

Art. 49 - Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della commissione è un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure un commissario. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Commissione.

Art. 50 - Assegnazione dei lavori

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, sui quali è necessario acquisire la determinazione, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per il quali il Sindaco può fissare un termine piu' breve.

3. Trascorso infruttuoso il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

4. Il Sindaco, contemporaneamente alla assegnazione degli argomenti da trattare, trasmette le informazioni e la documentazione necessaria per l'adeguato esame della materia. Qualora ciò non avvenisse o la documentazione risultasse incompleta, il Presidente della commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più commissari, può chiedere alla Giunta, agli uffici e agli enti ed aziende dipendenti o collegate, la documentazione necessaria, che non può essere negata.

Art. 51 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 52 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla costituzione di commissioni speciali a norma dell'art. 11 dello Statuto comunale.
2. La commissione è composta da tre commissari, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.
3. Il funzionamento della commissione è determinato dallo stesso articolo 11 e, per quanto in esso non contemplato, dalle norme previste per le commissioni consiliari consultive permanenti.

Art. 53 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, assunta dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

T I T O L O V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 - Disposizioni finali e transitorie - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione all'articolo 11 dello Statuto comunale, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme dello Statuto comunale, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
3. Ogni modificazione del regolamento è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento si procede alla istituzione delle commissioni consiliari consultive permanenti.
5. Del presente regolamento viene data notizia alla comunità amministrativa mediante pubblici manifesti.
6. Un esemplare del regolamento viene depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

7. Fino a quando non saranno costituite le commissioni consiliari previste dal presente regolamento, le funzioni loro attribuite saranno assolte dalla conferenza dei capigruppi consiliari.

8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione prescritta dall'art. 72 comma 6, dello Statuto comunale.